



**U.O.S DI CAPO GRANITOLA**

CIG:1176924C65

CUP.B81J10001320001

**Gara a procedura aperta per l'appalto del SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA dei locali e dei servizi di competenza dell' ISTITUTO PER L'AMBIENTE MARINO COSTIERO (IAMC – CNR) UOS di CAPO GRANITOLA**

**CONTRATTO D'APPALTO**

**Premesso**

che è stata espletata una gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di **VIGILANZA ARMATA dei locali e dei servizi di competenza dell' ISTITUTO PER L'AMBIENTE MARINO COSTIERO (IAMC – CNR) UOS di CAPO GRANITOLA**

tra

il Consiglio Nazionale delle Ricerche, **ISTITUTO PER L'AMBIENTE MARINO COSTIERO (IAMC – CNR)**, di seguito indicato come "istituto", codice fiscale n. 80054330586, partita Iva n.02118311006. con sede in Via del Mare n.3-391020 Torretta Campobello di Mazara (TP), rappresentato dal Dott.\*\*\*\*\* nato a ..... (prov. ....) il ..... nella sua qualità di Direttore

e

la Ditta \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ P.Iva \_\_\_\_\_

Rappresentata dal \_\_\_\_\_ Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

nella sua qualità di \_\_\_\_\_ giusta certificato rilasciato dalla Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ in data, di seguito indicata come "ditta"

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

Forma oggetto del presente contratto il servizio di Vigilanza Armata presso la sede dell' ISTITUTO PER L'AMBIENTE MARINO COSTIERO (IAMC – CNR) UOS di CAPO GRANITOLA

Il servizio dovrà essere svolto secondo quanto specificato e descritto nei capitolati d'appalto e relativi allegati nonché del documento DUVRI. che fanno parte integrante del presente contratto.

**ART. 2 – DURATA**

Il presente contratto ha validità di anni 4 a decorrere dalla data di stipula.

Il CNR si riserva la facoltà di riaffidamento del servizio per ulteriori anni 3 (tre) ai sensi dell'art. 57, comma5, lettera b), D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

In nessun caso il presente contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto periodo di durata.

Sia il CNR che la Ditta si riservano la facoltà, in qualsiasi momento, di dare disdetta al presente contratto con preavviso scritto di 90 (novanta) giorni.

In entrambi i casi di recesso di cui sopra, alla Ditta spetterà il solo corrispettivo del servizio espletato, esclusi ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere.

Il C.N.R. si riserva, inoltre, per proprie esigenze di bilancio, di apportare modifiche all'oggetto del contratto, tendenti a ridurre le prestazioni previste, con conseguente riduzione proporzionale del costo del contratto

### **ART. 3 – CORRISPETTIVO**

L'Istituto per il servizio di vigilanza armata di cui all'art.1 del presente contratto, corrisponderà alla ditta il canone complessivo annuo pari ad Euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ). Iva esclusa.

Il costo orario per il servizio vigilanza armata è pari ad Euro \_\_\_\_\_, Iva esclusa.

Il canone resta fisso ed invariabile per tutto il primo anno; a partire dal secondo anno di vigenza del contratto, potrà essere ricongruito, se richiesto dalla ditta ed accettato dall'istituto, in caso di rinnovi dei C.C.N.L. di categoria, che comportino aumenti del costo della manodopera degli addetti al servizio.

La Ditta deve comunicare tali variazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione delle tariffe di cui sopra. L'istituto provvederà al pagamento dei predetti aumenti dei costi orari, riservandosi la facoltà di liquidarli a carico del bilancio relativo all'esercizio finanziario successivo, nell'ipotesi in cui l'esercizio in corso non dovesse riscontrare la necessaria disponibilità di bilancio.

Inoltre, i canoni di cui sopra vengono corrisposti a fronte di ore di prestazioni effettivamente eseguite presso le sedi di lavoro di cui al presente contratto.

### **Art. 4 – Modalità di Fatturazione e Pagamento**

Il canone complessivo annuo, di cui al precedente Art. 3 sarà corrisposto a cura dell'istituto, in rate mensili posticipate di € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) IVA esclusa.

Le fatture, dovranno essere emesse, solo a prestazioni eseguite.

La Ditta riceverà il pagamento dei servizi prestati entro il termine di \_\_\_\_\_ giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricevimento delle fatture, previo riscontro della regolare esecuzione del servizio e rilascio della certificazione di prestazione resa da parte del Responsabile del Procedimento.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 136/2010 il pagamento avverrà mediante accreditamento sul conto corrente dedicato n. \_\_\_\_\_, intrattenuto dalla Ditta presso

\_\_\_\_\_, Ag. \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_,

Via \_\_\_\_\_, Codice IBAN \_\_\_\_\_.

Sul quale sono delegati ad operare:

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

La Ditta, con la sottoscrizione del presente atto, si obbliga, fino alla conclusione del rapporto contrattuale, a fornire gli estremi identificativi di eventuali ulteriori conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione.

### **Art. 6 - Cauzione Definitiva**

A garanzia dell'esecuzione del presente contratto, la Ditta contraente costituisce cauzione definitiva calcolata nella misura indicata nell'art. 113 del D.lgs. 163/2006 in percentuale sull'importo netto contrattuale, costituita in una delle forme previste dalla Legge 348/1982 preferibilmente mediante fideiussione bancaria o di primaria impresa assicuratrice:

Polizza N° \_\_\_\_\_

Prestata da \_\_\_\_\_

Per € \_\_\_\_\_, (Euro \_\_\_\_\_/00).

La cauzione viene depositata contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.

**“Le singole clausole della fidejussione dovranno essere preventivamente accettate dal C.N.R. e in ogni caso la suddetta garanzia dovrà essere munita della clausola “a prima richiesta” con espressa rinuncia alle eccezioni di cui all’art. 1945 c.c., nonché con espressa rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c. e dalla decadenza prevista a favore del fideiussore dall’art. 1957 c.c..”**

#### **Art. 7 - Polizza Assicurativa**

La Ditta contraente esibisce idonea polizza assicurativa per risarcimento di danni derivanti da colpa professionale nell’esecuzione del presente contratto (massimale non inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila).

Impresa assicuratrice \_\_\_\_\_ Polizza N° \_\_\_\_\_

Per € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

#### **ART. 8 - PERSONALE**

La qualifica del personale che la Ditta destinerà ai vari servizi dovranno corrispondere a quelle previste dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro.

Il numero degli addetti dovrà essere quello indicato nei Capitolati d'appalto allegati al presente contratto.

La Ditta si obbliga a comunicare le generalità del personale addetto, nonché a munirlo di apposito distintivo di riconoscimento da applicare sulla divisa di lavoro. L'elenco nominativo delle persone che saranno incaricate del servizio, con l'indicazione delle complete generalità e il domicilio, dovrà essere presentato al Direttore dell'istituto.

La ditta si obbliga altresì a comunicare preventivamente tutte le variazioni a detto elenco che dovessero intervenire durante il rapporto contrattuale

Durante la permanenza nei locali dell'istituto il personale della Ditta dovrà mantenere un contegno irreprensibile, sia nei confronti del personale dell'Ente, sia nei confronti degli estranei ammessi ad accedere presso le Sedi oggetto del contratto e dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal Direttore dell'istituto o suo incaricato.

Il personale non gradito dovrà essere prontamente sostituito in qualsiasi momento nel corso dell'appalto.

#### **ART. 9 - TUTELA DEL PERSONALE**

La Ditta è responsabile degli eventuali infortuni del personale addetto, che dovrà essere regolarmente assicurato a norma di legge; è' altresì responsabile dei danni arrecati a terzi ed all'Ente durante l'esecuzione del servizio, sollevando comunque quest'ultimo da ogni responsabilità al riguardo.

La Ditta s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi a prevenzione, sicurezza del lavoro, tutela dei lavoratori ed in particolar modo a quelli della Previdenza Sociale (invalidità e vecchiaia, superstiti, disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie) e a quegli obblighi che trovano la loro origine in contratti collettivi e che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro per assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, ecc..

La Ditta si obbliga, inoltre, a praticare ai dipendenti lavoratori condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro per categoria ed a rispettare le prescrizioni relative alla tutela dei livelli occupazionali.

Resta convenuto che, se durante l'esecuzione del contratto e, comunque, prima dell'emissione dei mandati di pagamento, la Ditta venisse denunciata dal competente Ispettorato del Lavoro per inadempienze ai predetti obblighi, il pagamento, fino alla concorrenza del 20% dell'importo complessivo, verrà sospeso.

Le somme, come sopra trattenute, saranno corrisposte alla Ditta soltanto dietro autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro che ha fatto la denuncia, né la Ditta stessa potrà avanzare eccezioni o pretese di sorta, a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento.

La Ditta s'impegna ad istruire il personale all'uso dei mezzi antincendio, forniti dall'istituto. ed al primo soccorso.

Qualsiasi inadempienza di cui al presente articolo darà diritto all'istituto di chiedere la risoluzione del contratto a norma dell'art. 1456 C.C.

#### **ART. 10 - SUBAPPALTO**

Salvo esplicite autorizzazioni da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'ar.1 18 D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni, e' vietato il subappalto del presente contratto

E' assolutamente vietata la cessione, sotto qualsiasi forma, di tutto o parte del presente contratto, sotto pena di risoluzione e di perdita della cauzione definitiva, fatte comunque salve le azioni per il risarcimento dei danni nonché ogni altra azione che l'istituto ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

#### **ART. 11 - INADEMPIENZE , PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Nell'esecuzione del Servizio previsto nel presente contratto la Ditta non potrà ricevere ordini che dal direttore dell'istituto o suo delegato.

La perfetta e regolare esecuzione del contratto sarà costantemente verificata dal Direttore dell'istituto o suo delegato.

Ogni eventuale inadempienza sarà segnalata dal Direttore dell'istituto o suo delegato a mezzo di nota scritta indirizzata alla Ditta, la quale dovrà provvedere all'adempimento entro 24 ore dal ricevimento di tale nota, fermo restando l'applicazione di una penalità che, in base alla gravità dell'inadempienza stessa non potrà essere inferiore ali' 1 % (uno per cento) né superiore al 10% (dieci per cento).del compenso mensile. L'ammontare della penalità sarà stabilita dal Direttore dell'istituto.

L'applicazione delle penali indicate nei precedenti commi non preclude all'Area la facoltà di valutare la gravità delle inadempienze ascrivibili alla Ditta, al fine di una risoluzione del contratto che potrà avvenire con preavviso scritto di 10 (dieci) giorni e senza alcun indennizzo per la Ditta.

La Ditta, con la sottoscrizione del presente atto, assume tutti gli obblighi, a pena di risoluzione del rapporto contrattuale, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010,

#### **ART. 12 - RESPONSABILITÀ**

La Ditta assume l'obbligo di svolgere il Servizio con la massima cura e diligenza, utilizzando personale e mezzi come descritti nei capitolati d'appalto allegati.

La Ditta è responsabile dell'opera del personale da Essa dipendente, nonché di tutti i danni a persone e a cose che il medesimo personale dovesse arrecare all'Area, nonché ai suoi dipendenti ed è tenuta al risarcimento degli stessi.

L'istituto e tutto il suo personale sono esonerati da qualsiasi responsabilità inerente l'esecuzione del servizio.

La Ditta si impegna a sollevare l'istituto e tutto il suo personale o equiparato da qualsiasi molestia o azione, nessuna esclusa ed eccettuata, che eventualmente potesse contro di loro essere mossa; in particolare si impegna a rimborsare l'istituto stesso ed il suo personale o equiparato di quanto eventualmente saranno chiamati a rifondere a terzi per fatti connessi alle prestazioni oggetto del presente contratto.

#### **ART. 13 - DOMICILIO**

A tutti gli effetti di legge la Ditta elegge il proprio domicilio in:

#### **ART. 14 - FORO COMPETENTE**

Per eventuali contestazioni che insorgessero in dipendenza del presente contratto, le parti dichiarano competente il foro di Roma.

#### **ART. 15 - SPESE ED ONERI FISCALI**

Tutte le spese inerenti il presente contratto, sono a carico della Ditta ai sensi e per gli effetti della Legge 790. del 27/12/75. art. 1.

Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del DPR n.633 del 26/10/1972 e successive modificazioni ed integrazioni, a carico dell'istituto.

#### **ART. 16-NORME APPLICABILI**

L'appalto di cui al presente contratto è disciplinato, oltre che dalle clausole in esso riportate. dal D.Lgs 163/2006, dal Regolamento (lì **amministrazione, contabilità e finanza del C.N.R.** di cui al Decreto del Presidente del C.N.R. in data 4 maggio 2005 n. 0025034 e dal Regolamento di Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. n. 827 del 23/05/1924 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto eventualmente non disciplinato dal Regolamento del C.N.R..

Il presente contratto si compone di n.6 (sei) pagine e 16 articoli, oltre ai capitoli d'appalto e al documento DUVRI che, con la firma dello stesso, vengono integralmente accettati e confermati.

Mazara del Vallo, li

Per la Ditta

**Per L'IAMC – CNR**